

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità e sull'ordine dei lavori .....	71
Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli e C. 2679- <i>nonies</i> Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	71
Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. C. 2679- <i>quater</i> Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	72

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	73
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	79
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativo della deputata Corda</i> ) .....	80
Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abbinate (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame del testo base e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	75
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	81
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere alternativo della deputata Basilio</i> ) .....	83

#### SEDE REFERENTE

Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Domenico Rossi.

#### La seduta comincia alle 9.35.

#### Sulla pubblicità e sull'ordine dei lavori.

Elio VITO, *presidente*, comunica che è pervenuta la richiesta affinché delle sedute odierne sia data pubblicità anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Propone, quindi, di invertire l'ordine dei lavori, iniziando dai provvedimenti in sede referente.

La Commissione conviene.

**Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli e C. 2679-*nonies* Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2014.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 13 novembre, la relatrice ha illustrato i contenuti dei provvedimenti abbinati da ultimi. Comunica, quindi, che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di proseguire i lavori nell'ambito di un comitato ristretto, al fine di individuare il testo da adottare come testo base.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, manifesta la propria condivisione per la scelta di nominare un comitato ristretto che possa arrivare celermente alla predisposizione di un testo unificato delle proposte in esame.

Ritiene essenziale che il comitato, nel suo lavoro, presti particolare attenzione alle recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) concernenti il divieto assoluto di costituire sindacati all'interno delle forze armate francesi, in considerazione del fatto che queste presentano profili assai delicati e rilevanti anche per l'Italia.

Al riguardo segnala l'opportunità che, pur essendo già stata svolta un'ampia attività conoscitiva, la Commissione possa utilmente integrare il ciclo di audizioni già compiute, procedendo ad ascoltare, in tempi rapidi, anche esperti di diritto costituzionale ed internazionale.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che l'esigenza di svolgere un dibattito anche sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo è stata evidenziata anche da lui. Parimenti è stata da lui sottolineata anche l'opportunità di svolgere un nuovo rapido ciclo di audizioni, nel corso del quale si potranno ascoltare i diversi CO.CE.R. o il solo CO.CE.R. Interforze, oltre agli esperti in materie giuridiche richiesti già dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Osserva peraltro che l'attività conoscitiva dovrà svolgersi nella Commissione plenaria, fermo restando che potrà essere svolta all'esito dei lavori del comitato ristretto, sul testo base, oppure prima dell'avvio dei lavori o in parallelo con essi: su questo punto si riserva di acquisire la valutazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Emanuela CORDA (M5S), nel manifestare apprezzamento per la disponibilità della relatrice e del presidente ad approfondire adeguatamente le tematiche connesse alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, conferma che il suo gruppo ha interesse a svolgere audizioni di esperti di materie giuridiche, affinché il lavoro del comitato ristretto possa giovare anche di questo ulteriore contributo.

Donatella DURANTI (SEL) manifesta la volontà del suo gruppo di contribuire fattivamente ai lavori del comitato ristretto e si dichiara favorevole allo svolgimento di ulteriori audizioni.

Il sottosegretario Domenico ROSSI assicura che il Governo, così come avviene per il comitato ristretto costituito per l'esame del disegno di legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, è disponibile, se richiesto, a intervenire nel comitato ristretto e a fornire il proprio contributo per un proficuo andamento dell'*iter* del provvedimento.

Elio VITO, *presidente*, nel prendere atto con favore della disponibilità del Governo a contribuire ai lavori del comitato ristretto, formula l'auspicio che l'istituzione di un comitato ristretto risulti utile e che lavori inizino quanto prima.

La Commissione delibera, quindi, di istituire un comitato ristretto per il seguito dell'*iter* in sede referente.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania.**

**C. 2679-quater Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 dicembre la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti presentanti e ha trasmesso il testo risultante dagli emendamenti approvati alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Avverte che le Commissioni affari costituzionali, ambiente e lavoro dovrebbero esprimere i rispettivi pareri nella giornata odierna. Non hanno, invece, ancora iniziato l'esame le Commissioni giustizia e bilancio. Anche sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che scriverà ai presidenti delle Commissioni che non si saranno pronunciate in questa settimana per sollecitare l'espressione del loro parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 9.45.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.**

**C. 2659 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce che il disegno di legge C. 2659, composto da quattro articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione

dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare. In particolare, i primi due articoli contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del richiamato Accordo, siglato a Roma il 7 giugno 2012, mentre gli articoli 3 e 4 regolano la copertura finanziaria dell'Accordo e la sua entrata in vigore.

Per quanto concerne più direttamente il contenuto dell'Accordo, segnala che esso definisce il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La relazione illustrativa richiama peraltro la circostanza che l'Accordo mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, in chiave di stabilizzazione di una regione di particolare valore strategico e di alta valenza politica.

I principali campi della cooperazione bilaterale, come precisati dall'articolo 2, sono rappresentati dalla politica di difesa, dalla formazione nel campo militare, dall'importazione ed esportazione di armamenti e materiale militare, in base alle rispettive legislazioni nazionali e dall'approvvigionamento logistico.

Le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata sono disciplinate dall'articolo 3 che menziona espressamente le visite ufficiali, gli incontri operativi tra le rispettive delegazioni, lo scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e incontri di lavoro, la partecipazione a conferenze, seminari e corsi di istruzione nelle scuole militari, nonché a progetti di formazione e di addestramento o a tirocini, la partecipazione di osservatori a esercitazioni militari, lo scambio di informazioni e documenti relativi ai campi di cooperazione.

Rileva, poi, che l'articolo 4 impegna le Parti a promuovere l'esportazione e l'importazione di materiale della difesa nei settori aeronautico, navale militare e dell'approvvigionamento di armamenti (armi

da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento), sottolineando – in coerenza con i principi fissati dalla legge n. 185 del 1990 – che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benessere del Paese cedente.

L'articolo 5 tratta, invece, le questioni attinenti alla giurisdizione – quindi, le tematiche che riguardano anche la vicenda dei nostri due fucilieri di Marina trattenuti in India –, riservando allo Stato di soggiorno il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Tuttavia, si riconosce allo Stato di origine il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, per tutti i reati commessi contro la sua legislazione nazionale dal proprio personale nell'esercizio o in relazione all'attività di servizio nel Paese ospitante. Viene, altresì, stabilito che qualora la legislazione della Parte ospitante preveda sanzioni diverse da quelle della legislazione dello Stato di origine, le autorità di entrambi i Paesi addiverranno a un'intesa che salvaguardi i diritti del personale interessato.

Rileva, a tale proposito, che il Kazakistan ha abolito la pena di morte per i reati comuni a partire dal 2007 ed ha aderito, ratificandoli, ai principali accordi internazionali in materia, quali la Convenzione tra gli Stati parte del Trattato NATO e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace sullo Statuto delle Forze armate e la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984.

Spetta, invece, ai rispettivi Ministeri della difesa il compito di dare attuazione all'Accordo che secondo quanto prescritto dall'articolo 7 sarà attuato attraverso l'approvazione di un piano annuale di cooperazione militare.

Gli aspetti finanziari sono regolati dall'articolo 8 sulla base del principio generale della reciprocità, laddove l'effettuazione delle singole attività resta subordinata alla programmazione di bilancio e alla disponibilità dei fondi per la copertura dei relativi oneri.

Con riferimento, poi, allo scambio di informazioni classificate, il successivo articolo 9 subordina tale possibilità alla stipula di uno specifico accordo per la reciproca protezione di tali informazioni, mentre l'articolo 10 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali a cui le Parti aderiscono.

L'articolo 11 prescrive che le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti mediante trattative e consultazioni, mentre l'articolo 12 indica le modalità che le Parti dovranno seguire per apportare emendamenti e integrazioni al testo.

Da ultimo, l'articolo 13, nell'individuare la data di entrata in vigore dell'Accordo in quella di ricevimento dell'ultima notifica scritta di avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica, conferisce durata indeterminata all'Accordo stesso, che resterà pertanto in vigore fino a quando una delle Parti si avvalga della facoltà di notificare per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici e con un anticipo di sei mesi, la propria volontà di porvi fine.

Segnala, infine, che nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione affari esteri il viceministro Pistelli, nell'auspicare una celere approvazione dell'Accordo in esame, ha sottolineato, in particolare, come questo sia destinato a promuovere la sigla di ulteriori intese tra i due Paesi in materia di diritto di sorvolo e di utilizzo di una base aerea a sostegno del rientro dei nostri militari dall'Afghanistan. Inoltre, nel quadro del complessivo scenario asiatico il viceministro Pistelli ha sottolineato il ruolo centrale svolto dal Kazakistan, al quale il nostro Paese assicura un valore prioritario sul piano geostrategico.

Nel presentare, quindi, una proposta di parere favorevole (*allegato 1*), auspica che, in ragione della rilevanza dei profili di competenza della Commissione difesa nell'ambito dell'Accordo, vi possa essere occasione di sviluppare, in un prossimo futuro, una forma di maggiore coinvolgi-

mento della stessa Commissione nell'ambito dell'attuazione di Accordi di tale tipo.

Elio VITO, *presidente*, pur ritenendo le considerazioni finali del relatore meritevoli di attenzione, ricorda che i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali sono sempre assegnati in sede referente alla Commissione affari esteri.

Emanuela CORDA (M5S) rileva in primo luogo che, tra i Paesi dell'area geografica alla quale appartiene, il Kazakistan è quello a più forte sviluppo economico e tecnologico. Osserva, in secondo luogo, che sussiste un importante problema di diritti umani in Kazakistan, testimoniato anche dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2013, nella quale si sottolineavano violazioni molto gravi dei diritti fondamentali della persona e delle libertà fondamentali come la detenzione arbitraria degli oppositori e la mancanza o le forti limitazioni alle libertà sindacali e di espressione.

Tutto ciò considerato ritiene che non sia opportuno in questa fase ratificare l'Accordo sulla cooperazione militare e preannuncia la presentazione di una proposta alternativa di parere contrario, che illustra (*vedi allegato 2*).

Donatella DURANTI (SEL) si associa alle considerazioni della collega Corda, manifestando l'orientamento contrario anche del gruppo di SEL alla ratifica dell'Accordo di cooperazione militare con il Kazakistan.

Ricorda, quindi, che il rapporto 2013 sui diritti umani nel mondo redatto da Amnesty International evidenzia come in tale Paese i diritti umani, malgrado tutte le apparenze, non siano ancora garantiti e come l'attuale regime presenti tutte le caratteristiche di un regime dittatoriale.

Preannuncia, quindi, che non voterà la proposta di parere favorevole del relatore e che appoggerà, invece, la proposta di parere alternativa del Movimento 5 Stelle.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che il disegno di legge di ratifica, oltre che

presso la Commissione affari esteri, in sede referente, sarà oggetto di voto in Assemblea, mentre la Commissione difesa è chiamata ad esprimersi soltanto sugli aspetti dell'Accordo che interessano le proprie competenze.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, ribadisce che il Kazakistan ha abolito la pena di morte per i reati comuni a partire dal 2007 ed ha aderito, ratificandoli, ai principali accordi internazionali in materia di diritti umani, quali la Convenzione per la pace sullo Statuto delle Forze armate e quella contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Precisa, infine, di aver ritenuto importante sollecitare una riflessione sul ruolo della Commissione nell'ambito del procedimento di ratifica, pur avendo ben presente che la competenza sul disegno di legge di autorizzazione non può che spettare alla Commissione affari esteri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Revisione della parte seconda della Costituzione.**

#### **C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abbinate.**

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame del testo base e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2014.

Elio VITO ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Tatiana BASILIO (M5S), nel presentare una proposta di parere alternativa (*vedi*

allegato 4), ribadisce le considerazioni svolte nella precedente seduta in merito all'opportunità di non modificare l'attuale formulazione dell'articolo 78 della Costituzione, manifestando l'orientamento favorevole del proprio gruppo a mantenere la dichiarazione di guerra fra quegli atti per i quali è prevista una deliberazione da parte di entrambe le Camere.

Manifesta inoltre forte preoccupazione per la previsione del disegno di legge di riforma costituzionale di assegnare una scelta così impegnativa per le sorti della nazione alla maggioranza parlamentare semplice, che, in considerazione dei premi previsti dalla legge elettorale in discussione al Senato, non rappresenta la maggioranza effettiva del Paese.

Per tale ragioni auspica che il *quorum* per la deliberazione dello stato di guerra sia innalzato ai quattro quinti o, perlomeno, ai due terzi dell'Assemblea.

Massimo ARTINI (Misto) ringrazia la relatrice per l'accurato lavoro svolto, tuttavia ritiene importante sollecitare ulteriormente la sensibilità del Partito democratico sulla questione della maggioranza richiesta per la deliberazione dello stato di guerra.

Osserva, in particolare, che la legge elettorale in discussione consentirebbe ad una coalizione che superi di poco il 35 per cento dei voti di conquistare il 55 per cento dei seggi, rendendo di fatto possibile assumere una deliberazione così determinante per la vita di un Paese con la contrarietà della maggioranza della popolazione.

Gennaro MIGLIORE (PD), dopo aver sottolineato che su questo argomento si è svolto nella Commissione affari costituzionali un ampio dibattito, richiama le ragioni che indussero il legislatore costituente a formulare l'articolo 78 nei termini oggi vigenti: la deliberazione dello stato di guerra è concepita come un atto straordinario con il quale, in condizioni anch'esse straordinarie, il Parlamento — come dice la Costituzione — « conferisce al

Governo i poteri necessari ». I costituenti vollero inserire la previsione di quest'autorizzazione parlamentare onde evitare il ripetersi di quanto accaduto pochi anni prima, allorché Mussolini aveva portato l'Italia in guerra di propria iniziativa esclusiva. La deliberazione dello stato di guerra è quindi un atto che si iscrive nel rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, con la conseguenza che, nel momento in cui tale rapporto viene circoscritto alla sola Camera dei deputati, è naturale che da esso venga escluso il Senato, che rappresenta le istituzioni regionali, è eletto in secondo grado e non vota la fiducia al Governo. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Carlo GALLI (PD), preannunciando che esprimerà un'opinione in dissenso rispetto a quella del suo gruppo, osserva che la deliberazione dello stato di guerra non serve soltanto a conferire al Governo i poteri necessari e non esaurisce quindi la sua valenza nel rapporto tra Parlamento e Governo. Essa è l'atto con il quale il Parlamento, quale espressione della volontà popolare, si pronuncia rispetto alla prospettiva possibile della guerra. In quest'ottica, è corretto non coinvolgere il Senato nella deliberazione, nel momento in cui questo diventi organo ad elezione indiretta e pertanto non più direttamente rappresentativo della volontà popolare. Ma, sempre in quest'ottica, è d'altra parte necessario che la deliberazione dello stato di guerra sia adottata da una maggioranza tale da assicurare l'effettiva rappresentatività popolare. Ora, le Camere sono certamente rappresentative della volontà popolare quando, com'era nella prospettiva e nella volontà dei costituenti, sono elette con legge proporzionale; ma nel momento in cui, con l'intento di assicurare la governabilità del Paese, si passa a un sistema elettorale fortemente maggioritario, è indispensabile che la perdita di rappresentatività sia compensata, nelle decisioni fondamentali, dall'aumento del *quorum* di deliberazione: così ad esempio per l'elezione del Capo dello Stato. Insomma, non

è illogico, ed è anzi ragionevole, che, in presenza di una legge elettorale maggioritaria come quella di cui si sta discutendo al Senato, la deliberazione dello stato di guerra sia affidata ad una maggioranza qualificata forte.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, considerata la delicatezza del provvedimento, ritiene certamente utile un dibattito approfondito.

Quanto alla maggioranza da prevedersi per la deliberazione dello stato di guerra, ricorda che la Costituzione fu scritta immediatamente dopo una guerra devastante, la cui esperienza aveva probabilmente suggerito ai costituenti che in caso di guerra, col nemico alle porte o già sul territorio, potesse essere difficile riunire i membri delle Camere e che fosse pertanto preferibile non irrigidire troppo il procedimento di decisione, prevedendo specifiche maggioranze. D'altra parte, la decisione della guerra, data la sua gravità, non è certo di quelle che si prendono da un momento all'altro: si deve immaginare che ci si arrivi dopo un lungo percorso di crisi, segnato da azioni diplomatiche e dibattito politico, quando il passo non è più rinviabile. In queste condizioni, non è pensabile che residuino ancora i margini per una trattativa politica che assicuri un'ampia convergenza sui termini e i modi della guerra.

Quanto invece alla questione se la deliberazione debba spettare alla sola Camera dei deputati o anche al Senato, ribadisce la convinzione che l'assunzione della decisione in merito alla guerra debba essere riservata all'organo eletto direttamente e titolare del rapporto di fiducia col Governo. È, questa, una conseguenza naturale del superamento del bicameralismo paritario, rispetto al quale la sua posizione è decisamente favorevole.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) invita a prestare attenzione all'ultimo capoverso delle premesse della proposta di parere della relatrice, che circoscrive in modo netto i casi di entrata in guerra dell'Italia, ribadendo che l'Italia è vinco-

lata dall'articolo 11 della Costituzione e che in ogni caso il comando delle Forze armate e la dichiarazione dello stato di guerra spettano al Presidente della Repubblica, che è organo di garanzia e che lo sarà anche nel nuovo assetto costituzionale, nel quale si prevede che la sua elezione avvenga con maggioranze qualificate particolarmente ampie.

Tatiana BASILIO (M5S), nel confermare la dichiarazione di voto contraria sulla proposta di parere della relatrice e favorevole sulla proposta alternativa del proprio gruppo, si dice convinta che gli argomenti addotti dalla relatrice e dal deputato Migliore, i quali hanno fatto riferimento alle ragioni dei costituenti, si possano impiegare meglio per sostenere che la deliberazione dello stato di guerra deve essere la più rappresentativa possibile, che ad essa deve quindi partecipare anche Senato, sebbene eletto indirettamente, e che la stessa deve avvenire a maggioranza qualificata, in modo da garantire anche le minoranze. Poiché infatti la degenerazione della democrazia in dittatura è sempre possibile, come insegna appunto l'esperienza fascista, è solo coinvolgendo le minoranze nelle decisioni più rilevanti per la vita del Paese che si possono evitare guerre devastanti come la prima e la seconda guerra mondiale.

Rosanna SCOPELLITI (NCD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Andrea CAUSIN (SCpI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Michele PIRAS (SEL) osserva che se è vero che l'articolo 11 della Costituzione consente all'Italia soltanto la guerra difensiva, e non anche quella offensiva, è però anche vero che lo stesso articolo permette all'Italia di partecipare alle organizzazioni internazionali, come la Nato, che, sia pure con l'intenzione di assicurare la pace e la giustizia, agiscono in campo internazionale *manu militari*. Quanto alle ragioni dei

costituenti, è vero che c'era stata una guerra gravissima e che i legislatori del 1948 si preoccuparono della possibilità di dovere un giorno fare fronte ad un'altra guerra simile, ma è anche vero che l'obiettivo principale dei costituenti fu quello di garantire l'unità nazionale anche nei momenti più difficili, e in questo senso non è pensabile che lo stato di guerra possa essere deciso da una maggioranza semplice. Per questo dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice e favorevole sulla proposta alternativa del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Gian Piero SCANU (PD) preannuncia il voto unitamente favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Volendo peraltro evitare che questa scelta possa essere equivocata e interpretata come il segno di una scarsa sensibilità o di una disattenzione o perfino di un'indifferenza del Partito democratico rispetto al tema della pace e della guerra, sottolinea

con forza che la sua parte politica è da sempre e con convinzione contraria alla guerra, che considera abominevole e detestabile, e ritiene per contro che si debba costruire in spirito il più possibile di concordia tra gli Stati un percorso che tenda all'obiettivo della pace e della giustizia internazionali: un risultato che si ottiene solo governando con responsabilità e con attenzione.

Il sottosegretario Domenico ROSSI rassicura l'onorevole Scanu che la politica di difesa e sicurezza del Governo è ispirata al mantenimento della pace ed intende rispettare rigorosamente la deliberazione che il Parlamento ha assunto e assumerà in tale ambito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 10.30.**



## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 (C. 2659 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012;

rilevato, in particolare, che l'Accordo si prefigge di realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo militare, basata su principi di parità dei diritti e di reciprocità ed effettuata in conformità alle rispettive legislazioni interne;

evidenziato che le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata sono disciplinate dall'articolo 3 del citato Accordo, che menziona espressamente le visite ufficiali, gli incontri operativi tra le rispettive delegazioni, lo scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e incontri di lavoro, la partecipazione a conferenze, seminari e corsi di istruzione nelle scuole militari, nonché a progetti di formazione e di addestramento o a tirocini, la partecipazione di osservatori a esercitazioni militari, lo scambio di informazioni e documenti relativi ai campi di cooperazione;

richiamato l'articolo 4 che impegna le Parti a promuovere l'esportazione e l'importazione di materiale della difesa nei

settori aeronautico, navale militare e dell'approvvigionamento di armamenti (armi da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento), sottolineando – in coerenza con i principi fissati dalla legge n. 185 del 1990 – che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benessere del Paese cedente;

rilevato che, con riferimento allo scambio di informazioni classificate, l'articolo 9 subordina tale possibilità alla stipula di uno specifico accordo per la reciproca protezione di tali informazioni e che il successivo articolo 10 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano diritti e obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali a cui le Parti aderiscono;

ritenuto che sarebbe opportuno un maggior ruolo della Commissione difesa in relazione alla ratifica di Accordi che riguardano la cooperazione militare;

segnalata, infine, l'esigenza di ratificare l'Accordo in considerazione del ruolo centrale svolto dal Kazakhstan nel quadro del complessivo scenario asiatico, al quale il nostro Paese assicura un valore prioritario sul piano geostrategico,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 (C. 2659 Governo).****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DELLA DEPUTATA CORDA**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012;

vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2013 sulla situazione in materia di diritti dell'uomo in Kazakhstan (2013/2600) nella quale si sottolineavano criticità molto forti sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e su quelli democratici come la detenzione arbitraria degli oppositori, assenza o forti limiti alle libertà sindacali e di espressione;

ricordato, in particolare, come tale risoluzione:

inviti « l'Unione europea e gli Stati membri a cercare garanzie che proteggano i giornalisti, gli attivisti dell'opposizione e i difensori dei diritti umani e le loro famiglie, in particolare coloro che visitano le istituzioni dell'UE per discutere questioni di diritti umani, contro ogni tipo di successive minacce personali, pressioni o azione penale »;

inviti il Kazakhstan a creare, anche attraverso le necessarie riforme giuridiche, un clima in cui gli attivisti dell'opposizione, i giornalisti e gli avvocati possano esercitare liberamente la loro attività;

sottolinei l'impegno dell'UE a sostenere il Kazakhstan in questo sforzo, a rivedere la sua legislazione in materia di religione e ad allentare le restrizioni alla registrazione e alla pratica delle religioni;

sottolinei l'importanza di rispettare e promuovere il diritto dei lavoratori di formare sindacati indipendenti, condurre scioperi e contrattare collettivamente con i datori di lavoro, in conformità con gli obblighi che incombono al Kazakhstan in virtù del diritto internazionale dei diritti umani;

rilevato che molti episodi denunciati dal Parlamento europeo sono successivi alla sottoscrizione dell'Accordo a dimostrazione che il quadro dei diritti umani e democratici è tale da sconsigliare in questa fase la ratifica del provvedimento in esame,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 3

**Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost.  
Governo, approvato dal Senato, e abbinati).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale recante « Revisione della parte seconda della Costituzione » (C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinati);

premesso che il disegno di legge costituzionale C. 2613 reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione;

rilevato in primo luogo che l'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, nel modificare l'articolo 55 della Costituzione in materia di « funzioni delle Camere », rivisita profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento disponendo, in tal modo, la fine del bicameralismo paritario e perfetto nel nostro ordinamento e configurando contestualmente un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti;

considerato, altresì, che il nuovo terzo comma dell'articolo 55 della Costituzione prevede poi che « Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ». I senatori cessano dunque di condividere con i deputati la rappresentanza della Nazione attualmente richiamata dall'articolo 67 della Costituzione, il

quale, nel testo vigente, fa di « ogni membro del Parlamento » il rappresentante della Nazione;

rilevato, altresì, che l'articolo 2 del disegno di legge, come approvato dal Senato, definisce – modificando l'articolo 57 della Costituzione – una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica: l'elezione popolare diretta viene sostituita, per 95 membri, da un'elezione di secondo grado;

considerato che in linea con le richiamate modifiche il nuovo quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione attribuisce la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera dei deputati, la quale esercita la « funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo »;

osservato che coerentemente con il richiamato nuovo assetto istituzionale l'articolo 17 modifica l'articolo 78 della Costituzione che disciplina la deliberazione dello stato di guerra attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza ad assumere tale deliberazione ed a conferire al Governo i poteri necessari;

considerato, infine, che le modifiche alla parte seconda della Costituzione non incidono sulle ulteriori disposizioni costituzionali connesse con la dichiarazione di guerra e, in particolare, né l'articolo 87 nella parte in cui prevede che il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di Difesa e dichiara lo stato di

guerra deliberato dalle Camere né l'articolo 11 della Costituzione, in base alla quale l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un

ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost.  
Governo, approvato dal Senato, e abbinati).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO  
DELLA DEPUTATA BASILIO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale recante « Revisione della parte seconda della Costituzione » (C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinati);

considerato che la riforma costituzionale in questione riduce alla sola Camera dei Deputati le prerogative che attualmente l'articolo 78 attribuisce anche al Senato della Repubblica in merito alla promulgazione dello stato di guerra;

rilevato che la promulgazione dello stato di guerra è fatto talmente grave per la Nazione che i Costituenti prevedendolo solo in funzione difensiva – avendo all'articolo 11 ripudiato la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e come offesa alla libertà degli altri popoli – individuavano il contrappeso istituzionale proprio nel bicameralismo perfetto;

rilevato, altresì, che i Costituenti immaginavano un Parlamento eletto con la legge proporzionale, ovvero il più possibile rappresentativo del popolo italiano, in modo che una promulgazione dello Stato di guerra fosse espressione effettiva della maggioranza degli elettori. L'introduzione di leggi elettorali maggioritarie o con premio di maggioranza alterando di fatto la rappresentanza rischiano, ancora di più in un sistema monocamerale, di attribuire i

poteri di promulgazione dello stato di guerra ad una minoranza del Paese che per effetto distorsivo e premiante della legge elettorale si troverebbe ad essere in modo artificioso maggioranza in Parlamento;

evidenziato che la promulgazione dello Stato di guerra ha implicazioni dirette sulla vita democratica del Paese perché prevede la sospensione e/o la limitazione di alcune libertà fondamentali come quelle di circolazione, sciopero, manifestazione, espressione della libertà di pensiero e di stampa etc. tali da richiedere che la promulgazione di questo stato eccezionale non possa che avvenire con il contributo delle opposizioni e comunque con una maggioranza qualificata del Parlamento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

a) all'articolo 17, sia ripristinata la versione attualmente in vigore dell'articolo 78 della Costituzione;

b) all'articolo 17, sia integrato l'articolo 78 inserendo dopo la parola Guerra le seguenti: « con la maggioranza dei quattro quinti dei seggi assegnati » o in subordine « con la maggioranza dei due terzi dei seggi assegnati ».